



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE/ EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 1 / 2025

DEL 09/01/2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE EDIFICI RESIDENZIALI ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 9, DEL DPR 380/2001 E S.M.I. - ART. 48, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 12 DEL 2005 - ANNO 2025

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026”;

VISTO l'art. 16, comma 9, del Dpr 380 del 2001, che ha sostituito l'art. 6, comma 3, della legge n. 10 del 1977 (i cui 4 commi erano stati sostituiti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), che ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire e alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Asseverate, alternative al PdC, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

VISTO che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione di Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994) in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente al costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire e alle SCIA - Alternative al PdC;

VISTO inoltre che lo stesso articolo 16, comma 9, del Dpr 380/2001 e s.m.i., nonché l'art. 48, commi 1 e 2, della legge Regione Lombardia n. 15 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;

CONSIDERATO che l'ISTAT ha provveduto a stabilire il coefficiente di raccordo tra base 2015 e base 2021 pari a 1,074, sul quale applicare il calcolo per l'aggiornamento del costo di costruzione da far applicare dal 1 gennaio 2025;

CONSIDERATO che, per l'anno 2025, sia da considerare congruo un costo di costruzione per gli edifici residenziali di € 496,77 al metro quadrato, ricavato dal prospetto:

Indice giugno 2023 = 113,6; Indice giugno 2024 = 114,3;

Costo di costruzione anno 2025 = € 493,73 c 114,3 / 113,6 = € 496,77;

RITENUTO pertanto di procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2025, all'aggiornamento del costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di concessione stabilito in € 496,77 al metro quadrato, come risulta dall'allegata proposta di aggiornamento;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Edilizia Privata;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

Di aggiornare, ai sensi dell'art. 16, comma 9, del dPR 380 del 2001 e s.m.i. e art. 48, commi 1 e 2, della legge Regione Lombardia n. 12 del 2005, il costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata, pari a **€ 496,77** al metro quadrato, a decorrere dal 1 gennaio 2025, per le ragioni in premessa citate;

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 09/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)